



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1515 del 29/12/2021**

Proponente: UO Trattamento Economico Personale dipendente convenzionato e Strutture Convenzionate

Oggetto: PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA EXTRAOSPEDALIERA EX ART. 8 QUINQUINQUES D. LGS 502/92 ANNO 2021: PRIME DISPOZIONI ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 19966 del 29/12/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

deb9142faaea25b8fc15e6aba0136f14a43e1f888212fdde174570d31cd00e7d

Hash .p7m (SHA256):

21c1009112cb31af096fb7eb306dc809f17ae423efa77b4d60522ca14a148344

Firme digitali apposte sulla proposta:

Eleonora Di Maolo, Doriana Sarnari, Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gilberto GENTILI)*

sostituito dal Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Maccioni
ai sensi della Delibera n. 574 del 07/05/2021

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria...” e s.m.i, ed in particolare:

- art. 8 bis, comma 1, in virtù del quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 *quinquies*;
- art. 8 bis, comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale;
- art. 8 quater, comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 *quinquies*;
- art. 8 *quinquies*, comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, ed in particolare:

- Art. 92, comma 2, in virtù del quale le prestazioni erogate all’assistito nell’ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sono finanziariamente a carico dell’azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l’erogatore privato o pubblico, diverso dall’azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha provveduto all’erogazione è remunerato nella misura conseguente all’applicazione del sistema tariffario e dei criteri definiti dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale;
- Art. 92, comma 3, in virtù del quale la Giunta Regionale, in relazione all’attuazione della programmazione regionale e tenuto conto delle risorse disponibili, definisce annualmente i volumi programmati di attività corrispondenti al fabbisogno di prestazioni del Servizio Sanitario Regionale, articolati per tipologie assistenziali, determinando i criteri di remunerazione delle stesse prestazioni con indicazione dell’ammontare globale predefinito di finanziamento e le misure di abbattimento delle tariffe al superamento dei volumi programmati. Tali volumi programmati possono, a seguito di accordi stipulati con altre Regioni, essere previsti anche per le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dal territorio regionale. Le aziende sanitarie regionali definiscono annualmente mediante gli accordi di cui al comma 1, i volumi finanziari derivanti dai flussi di mobilità interaziendale;
- Art. 92, comma 4, in virtù del quale la Giunta Regionale con propri atti disciplina le modalità e le procedure per regolare il sistema dei rapporti tra gli erogatori di prestazioni sanitarie, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello nazionale circa le modalità di compensazione della mobilità sanitaria interregionale;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 1985 del 22.11.2006 che ha definito i percorsi assistenziali tra reparti per acuti della rete ospedaliera regionale e le strutture riabilitative; - il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021 che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;

- Il Piano Sanitario Regionale 2009-2011 che, nel tracciare le linee strategiche dell'assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili ed adulti e in età evolutiva ha stabilito che, al fine di ottimizzare l'organizzazione e le risorse, il ricovero di riabilitazione estensiva è di tipo extraospedaliero;

- la D.G.R. n. 1090 del 26.7.2010 e s. m. e i, che ha previsto l'accesso alle strutture di riabilitazione estensiva extraospedaliera, limitandolo ai soggetti con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, e che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non è proponibile un trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare) ed ha stabilito i relativi sistemi di remunerazione;

- il Piano di indirizzo per la Riabilitazione (Rep atti n. 30/CSR DEL 10.02.2011) che identifica il percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa e fissa i criteri generali per garantire la sua appropriatezza;

- la D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018 recante *“Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019”* in virtù della quale la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al medesimo provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la D.G.R. n. 1245 del 16 dicembre 2020 *“Accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020”*, con la quale la Regione Umbria, *“alla luce della pandemia Covid-19 che ha caratterizzato l'anno 2020 e alla luce quindi anche delle mutate condizioni organizzative e gestionali inerenti l'emergenza in questione,”* ha ritenuto di *“...rinviare a successivo provvedimento di Giunta per ciò che concerne sia le linee guida, sia i volumi per l'anno 2021...”*;

RILEVATO che questa Azienda, ha stipulato per l'anno 2020 ex art. 8 *quinquies* D. Lgs 502 /92 un accordo contrattuale per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera con la struttura privata accreditata *“Villa Cecilia S.r.l.”* come da Delibera del Direttore Generale n. 755 del 26 giugno 2020 che ha disciplinato e regolamentato le modalità di erogazione delle prestazioni di che trattasi, i sistemi di controllo, rendicontazione e fatturazione;

PRESO ATTO che l'Azienda USL Umbria n.1, nelle more dell'adozione di provvedimenti regionali in tema di definizione dei tetti di spesa anno 2021 per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera, per non interrompere l'assistenza, ha riconosciuto alla struttura privata accreditata *“Villa Cecilia S.r.l.”* il volume finanziario massimo anno 2020 pari ad € 587.650,00 con note di proroga sottoscritte per accettazione e conservate agli atti (prot. n. 48928/2021, prot. n. 55520/2021, prot. n. 111832/2021 e prot. n.172781/2021)

PRESO ATTO della D.G.R. n. 1251 del 10 dicembre 2021 recante *“Accordi contrattuali tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 e linee guida controlli 2020/21”* ;

RILEVATO che la Regione Umbria - Direzione Regionale "Salute e Welfare"- con nota prot. n. 236890/2021 acquisita agli atti con prot. n. 222107 del 9 dicembre 2021, avente ad oggetto *“Prime indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo 2022”*, in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il livello del fabbisogno sanitario anno 2022, relativamente agli accordi di mobilità intraregionale, ha fissato i relativi tetti di spesa precisando che *“gli stessi sono prudenzialmente determinati sulla base dei volumi di attività previsti per il 2021 e potranno essere oggettodi rideterminazione anche sulla base dell'andamento dell'emergenza sanitaria e in relazione alla definizione del fabbisogno sanitario anno 2022”*;

RILEVATO, altresì, che la Regione Umbria - Direzione Regionale “Salute e Walfere“- con nota prot. n. 0247103/2021 acquisita agli atti con protocollo n. 233497 del 23.12.2021 , in riferimento all'imminente scadenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1516/2018 ha ritenuto *“...necessario, al fine di non interrompere il servizio reso dalle strutture private complementare all'erogazione dei LEA, autorizzare la proroga al 31 marzo 2022 dei servizi ad oggi resi dal privato accreditato come regolamentati nell'anno 2021.”*;

PRESO ATTO del Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale causa l'epidemia da Covid-19 sino al 31.03.2022;

RITENUTO opportuno e necessario, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, anche al fine di non incorrere nell'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, di dover garantire all'utenza l'erogazione di tutta l'offerta prestazionale aziendale, in un periodo così fortemente condizionato dalla situazione pandemica in atto che vede tutti i servizi sanitari aziendali coinvolti in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che il costo complessivo per l'Azienda USL Umbria n. 1 derivante dall'attività resa dalla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l.” per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera, è posto a carico del bilancio aziendale al conto di contabilità 310.80.21 “Assistenza riabilitativa residenziale per disabili non autosufficienti da privato intraregionale” ove è prevista la necessaria copertura e che per l'anno 2022 lo stesso onere stimato sarà posto a carico dei medesimi conti di costo del Bilancio preventivo economico anno 2022, in corso di adozione;

CONSIDERATO che l'attività di presa in carico riabilitativa di tipo estensivo extraospedaliero effettuata dalla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l.”, costituisce attualmente un elemento di importanza crescente nella rete dei percorsi riabilitativi di questa Azienda;

RILEVATO che l'accesso alla struttura è consentito:

- per i pazienti post acuti: attraverso un'indicazione riabilitativa del consulente fisiatra operante nei reparti per acuti ;
- pazienti con disabilità cronica: tramite una valutazione effettuata a domicilio da parte dei fisiatristi dei servizi riabilitativi Distrettuali.

CONSIDERATO che, le riduzioni previste dall'art. 15, comma 14, della legge 135/2012 (spending review) non si applicano alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alla “spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero”;

Tutto ciò premesso e considerato si propone di adottare la seguente

DELIBERA

- 1) RICONOSCERE alla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l.” per l’anno 2021 un budget di € 587.650,00 che corrisponde al budget assegnato nell’anno 2020 alla medesima struttura per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a favore degli assistiti residenti nel territorio della USL Umbria n. 1 (n. 14 posti letto in convenzione);
- 2) STABILIRE che i criteri e i presupposti in base ai quali viene regolamentata l’attività resa dalla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l.” per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera ,sono disciplinati dalla Delibera n. 755 del 26 giugno 2020 che si intende interamente richiamata nel presente atto;
- 3) PRENDERE ATTO della Disposizione regionale - Direzione Regionale “Salute e Walfere”- prot. n. 0247103/2021 che, in riferimento all’imminente scadenza dell’efficacia delle disposizioni contenute nella D.G.R. 1516/2018, ha ritenuto “... *necessario, al fine di non interrompere il servizio reso dalle strutture private complementare all’erogazione dei LEA, autorizzare la proroga al 31 marzo 2022 dei servizi ad oggi resi dal privato accreditato come regolamentati nell’anno 2021.*”;
- 4) AUTORIZZARE la proroga dell’erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera ex art. 8 *quinquies* D.Lgs n. 502/92 rese dalla struttura privata accreditata “Villa Cecilia s.r.l.” come regolamentate dalla Delibera del Direttore Generale n. 755/2020 per il periodo 01.01.2022-31.03.2022;
- 5) ASSEGNARE per il periodo 01.01.2022-31.03.2022, alla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l.”, un budget corrispondente ai 3/12 di quello alla medesima riconosciuto nell’anno 2021, budget che dovrà essere utilizzato in ragione di 1/12-mese e che potrà subire modiche e/ o integrazioni qualora intervenissero disposizioni diverse a livello nazionale e/o regionale in materia;
- 6) AUTORIZZARE il pagamento, salvo conguaglio attivo o passivo, delle prestazioni oggetto del presente provvedimento regolarmente effettuate dalla struttura privata accreditata “Villa Cecilia S.r.l, così come validate dal competente Servizio;
- 7) DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle normative vigenti in materia di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Eleonora Di Maolo

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Doriana Sarnari